

3	511	02/02/2022	0,00	TTK22L000511000LC
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TTK

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO

Via Salerno 55 - Torino

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 21.00 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente Sig. Marco Aimone Mariota ed a fungere da Segretario il Sig. Paolo Demartini.

In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria correlata alla diffusione del virus "Covid-19", nel rispetto delle restrittive disposizioni ministeriali emanate per contenere le probabilità di contagio, si è ritenuto opportuno organizzare l'odierna Assemblea in videoconferenza su apposita piattaforma digitale. Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)"

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Marco Aimone Mariota il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Il Presidente prende la parola, relazionando sul punto all'ordine del giorno riguardante l'Approvazione del nuovo statuto conforme alla riforma del terzo settore.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ai Registri operanti medio tempore.

Alle ore 21.25, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Massimo Reho

Il Presidente

Marco Aimone Mariota

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi della Costituzione Italiana, del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione culturale, ricreativa e di promozione e aggregazione sociale "Circolo Amici della Magia" in Sigla "CADM" con sede e domicilio legale in Torino. L'associazione potrà nelle forme di legge istituire sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione persegue lo scopo istituzionale di promuovere iniziative tendenti a incoraggiare, diffondere e promuovere l'arte della prestidigitazione, di favorire lo scambio culturale e le esperienze fra appassionati, professionisti, dilettanti dell'Arte Magica, concedere spazi di esibizione per artisti, di svolgere attività didattiche per la formazione di futuri artisti, di conservare e illustrare dal punto di vista storico e museale il patrimonio iconografico ed oggettistico dell'arte magica.

L'associazione, mediante l'uso di attrezzature e impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire in particolare allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione dell'Arte Magica quale momento culturale, artistico, educativo, creativo di alto valore aggregativo e sociale, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

L'associazione potrà collaborare con altre associazioni che ne condividano gli obiettivi.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione potrà avvalersi anche di professionisti

esterni, nonché di istituti e/o società od enti che abbiano esperienza nei settori di interesse dell'Associazione.

ART. 3 – ATTIVITA'

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale relative alle seguenti lettere del codice:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione progetta, organizza e promuove le seguenti attività:

- organizzazione di spettacoli, convegni, riunioni, tavole rotonde, incontri formativi di qualsiasi tipo e durata, gratuiti e a pagamento;
- pubblicazione di riviste e volumi di argomenti magici;
- cura dei contenuti di un sito internet in cui sono periodicamente postate le date degli eventi e delle manifestazioni;
- svolgimento di iniziative di promozione artistica, culturale, turistica e ricreativa dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;
- organizzazione, il sostenimento e l'agevolazione di scambi culturali internazionali con particolare attenzione all'Italia e all'Europa promuovendo incontri nazionali ed internazionali con altri circoli inerenti al mondo della Magia e dello Spettacolo;
- sostenimento di progetti con finalità sociale attraverso l'offerta tramite i propri soci, di risorse e capacità artistiche, attività di illusionismo e prestidigitazione;
- Promozione ed organizzazione mostre, rassegne ed eventi fieristici;
- Organizzazione corsi, stage, esibizioni e concorsi;
- Organizzazione gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
- Pubblicazione periodici e notiziari riguardanti le attività, nonché la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- Costituzione di una biblioteca e gestione di servizi di consultazione e prestito dei volumi;
- Realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadget, capi di abbigliamento con i loghi del CADM ed ogni altro materiale ed oggetto necessario alla promozione e al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzazione di Internet o di strumenti multimediali affini;
- Organizzazione riunioni, incontri, ritrovi, serate musicali e feste nelle proprie sedi o presso Associazioni o Circoli facenti parte di Enti Nazionali e di Promozione e Solidarietà Sociale.

L'Associazione potrà inoltre:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione

ed a favorire il suo sviluppo;

- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;

- esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice, la cui individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

Le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi sia di volontari nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti che di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

L'Associazione potrà anche costituire gruppi di lavoro, organizzare eventi, attività formative, conferenze, svolgere ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

ART. 4 – DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 5 – PATRIMONIO SOCIALE E UTILI

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime connesse.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

- entrate derivanti da incarichi di natura pubblica o privata;

- finanziamenti e contributi pubblici o privati;
- finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: spettacoli, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

ART. 6 – LOGO

Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2, l'Associazione potrà avvalersi del logo costituente l'Allegato 1 al presente Statuto;
Il logo potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo, in considerazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 7 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Ente e ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'atto dell'iscrizione i Soci dovranno versare l'importo relativo alla quota sociale; detta quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione che dovrà essere versata entro la scadenza prevista dal Regolamento interno o da Deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.

Nel caso in cui i Soci della Associazione sono Enti Collettivi, essi saranno rappresentati da una persona fisica, appositamente delegata dall'Ente stesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

I soci dell'Associazione sono compresi nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari: sono persone fisiche, persone giuridiche o altri enti che entrano a far parte dell'Associazione
- b) Soci sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche o altri enti che si obbligano a versare una quota annua pari ad almeno due volte la Quota.
- c) I soci club: sono le persone fisiche, giuridiche o altri enti che decidono di effettuare donazioni o erogazioni liberali in favore dell'associazione per partecipare a particolari eventi. Partecipano esclusivamente alle manifestazioni pubbliche e non hanno accesso alle attività culturali e didattiche del circolo
- d) Soci onorari: sono le persone fisiche, giuridiche o altri enti ai quali il Consiglio Direttivo abbia conferito questa qualifica per servizi resi all'Associazione e/o per particolari benemeritenze acquisite nel campo giuridico – economico – culturale.

ART. 8 – PARTECIPANTI

Prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale, nazionale o internazionale.

ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto e di uniformarsi alle norme e prescrizioni che sono e saranno dettate dai regolamenti interni di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea nonché a tutte le delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Le ammissioni sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, il quale:

- esamina le domande;
- può chiedere ai soci di formulare osservazioni;
- prende le opportune deliberazioni, decidendo con la maggioranza dei suoi membri.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- ponga in essere, per qualsiasi ragione, attività parallele simili che potrebbero comportare casi di concorrenza sleale;

- si renda colpevole di un comportamento atto a danneggiare artisticamente, moralmente o materialmente soci dell'Associazione o l'Associazione stessa
- adotti un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri Soci.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo, aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data del ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

ART. 10 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di frequentare e utilizzare tutte le strutture dell'associazione, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni dell’organo assembleare, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di presentare all’assemblea ed al Consiglio Direttivo proposte da inserire negli ordini del giorno, purchè la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti.
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- di avanzare proposte per il miglioramento delle attività;
- di godere dei vantaggi che potranno essere concessi dall’associazione.

ART. 11 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di contribuire con il massimo impegno professionale al raggiungimento degli scopi artistici e sociali dell'Associazione e di attenersi alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, nonché alle decisioni delle assemblee, astenendosi dal nuocere agli interessi dell'Associazione.

I soci sono tenuti a partecipare alla realizzazione dell'attività artistica dell'Associazione, ivi comprese le tournée, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.

I soci sono altresì tenuti:

- all’osservanza delle decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;
- a risolvere ogni controversia in modo democratico ed esclusivamente nell’ambito degli Organi stabiliti dall’associazione;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- al pagamento della quota associativa stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 – QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative sono annuali e sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato:

- in caso di iscrizione al momento della domanda;
- in caso di rinnovo annuale, entro la scadenza prevista dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

Pagamenti tardivi daranno luogo all'impossibilità di esprimere il voto in assemblea e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, sino a quando non avvenga il versamento.

La quota associativa è intrasmissibile, non restituibile e non rivalutabile.

Decadono dalla qualità di socio, senza eccezione alcuna, tutti coloro che non avranno versato la quota trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto del Consiglio Direttivo;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 13 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota sociale;

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

Ogni associato ha diritto a un voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina

degli organi direttivi dell'associazione e ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e gestisce l'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 13 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, tramite voto di lista. Possono fare parte del Consiglio i soci iscritti regolarmente e che abbiano acquisito conoscenze e competenze artistiche nel settore della magia necessarie allo svolgimento del ruolo e dei compiti richiesti.

I promotori delle singole liste, che possono essere composte da un minimo di 7 e da un massimo 13 candidati, dovranno segnalare al Presidente l'intenzione di candidarsi almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea presentando i nomi dei soci di cui si compone la lista ed il programma scritto delle iniziative che intende realizzare. Copia del programma deve essere posta all'attenzione dei Soci mediante deposito presso la sede dell'Associazione.

Il comitato elettorale, di cui all'articolo 20 del presente statuto, esamina il programma di ciascuna lista ed ha la facoltà di escludere dalle elezioni le liste le cui finalità espresse nel programma contrastino con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione avviene con provvedimento motivato da approvarsi con la maggioranza dei presenti.

Ciascun socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Risulterà eletta la lista che avrà riportato il maggior numero di voti.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'incarico dei membri del Consiglio Direttivo è gratuito.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare il Consiglio direttivo:

- amministra l'Associazione in conformità con la legge e lo Statuto;
- garantisce il rispetto del presente Statuto;
- dà esecuzione alle linee generali dell'attività deliberate dall'Assemblea;
- svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e degli eventuali contributi straordinari;
- redige i programmi dell'attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio o il rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla decadenza dei soci;
- delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati e gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

Nell'ambito del perseguimento dei fini dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo potranno prestare opera per l'Associazione al fine di perseguire gli scopi per cui è stata costituita. L'opera prestata potrà essere remunerata in proporzione al lavoro svolto e alla qualifica, tenendo in considerazione le particolari finalità no profit dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può costituire commissioni composte di persone competenti nei vari settori di attività dell'Associazione, anche non soci. Le singole commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio all'uopo delegato.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta a trimestre dal presidente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario della seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui decada oltre i due terzi dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; firma gli atti, le carte ed i provvedimenti relativi all'attività dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai vicepresidenti, in primis nella persona del Vice Presidente più anziano di appartenenza all'Associazione o successivamente di età anagrafica.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

ART. 17 – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero massimo di due, hanno la rappresentanza dell'Associazione, coadiuvano ed assistono il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento, durano in carica un quadriennio.

ART. 18 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 19 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici regolamenti. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 20 – COMITATO ELETTORALE

Almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo elegge il Comitato Elettorale che si compone di tre membri scelti fra tutti i soci. I membri del Comitato

Elettorale non possono essere scelti tra quelli del Consiglio Direttivo in carica o fra i soci che intendono candidarsi per il nuovo Consiglio Direttivo.

Spetta al Comitato Elettorale di:

- Eleggere il Presidente del Seggio;
- Ricevere le liste dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo;
- Preparare il seggio per le elezioni e le schede per le votazioni;
- Predisporre l'elenco dei soci aventi diritto di voto;
- Fissare la data delle elezioni con un anticipo di almeno 30'giorni sulla data di scadenza del mandato Consiglio Direttivo;
- Controllare il regolare andamento delle operazioni di voto;
- Procedere allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei risultati delle votazioni.

ART. 21 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 23 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Torino, lì 26.10.2020

Firma Presidente
MARCO AIMONE MARIOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Aimone Mariota', written in a cursive style.

